

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

La spontanea esecuzione della decisione di primo grado è acquiescenza alla sentenza?

La spontanea esecuzione della decisione di primo grado non comporta acquiescenza alla sentenza, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione.

Massime rilevanti:

L'acquiescenza alla sentenza impugnata, con conseguente sopravvenuta carenza d'interesse della parte all'impugnazione proposta, consiste nell'accettazione della decisione, e quindi nella manifestazione di volontà del soccombente di rinunciare a tale impugnazione, la quale può avvenire in forma espressa o tacita, potendo, tuttavia, in quest'ultimo caso ritenersi sussistente solo qualora l'interessato abbia posto in essere atti dai quali emerga, in maniera precisa ed univoca, il suo proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè quando gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione (Cass. sez. un. n. 9687/13).

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 7.10.2016, n. 20227

...omissis...

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 327, 329 e 334 c.p.c., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

Lamenta che la C. aveva dato spontanea esecuzione alla sentenza di primo grado, provvedendo al pagamento della somma ivi indicata, con ciò facendo acquiescenza alla stessa.

Lamenta inoltre che non poteva la sentenza accogliere l'appello incidentale tardivo proposto dalla C., che peraltro poteva riguardare solo i capi di sentenza impugnati dalla lavoratrice.

Il motivo è infondato. Va premesso che la sentenza impugnata non ha dichiarato inammissibile (con le conseguenze sull'appello incidentale di cui all'art. 334 cpv c.p.c.), bensì rigettato l'appello principale. Per il resto si osserva che il lavoratore si limita a dedurre che vi sarebbe stata spontanea esecuzione della sentenza impugnata da parte della Cassa, pur a fronte della condanna contenuta nella sentenza immediatamente esecutiva, senza indicare da quali elementi tale circostanza doveva ricavarsi.

Al riguardo deve ribadirsi il principio più volte enunciato da questa S.C. secondo cui la spontanea esecuzione della decisione di primo grado non comporta acquiescenza alla sentenza, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione (ex aliis e da ultimo, Cass. ord. n. 13293 del 11/06/2014).

Deve al riguardo rimarcarsi che l'acquiescenza alla sentenza impugnata, con conseguente sopravvenuta carenza d'interesse della parte all'impugnazione proposta, consiste nell'accettazione della decisione, e quindi nella manifestazione di volontà del soccombente di rinunciare a tale impugnazione, la quale può avvenire in forma espressa o tacita, potendo, tuttavia, in quest'ultimo caso ritenersi sussistente solo qualora l'interessato abbia posto in essere atti dai quali emerga, in maniera precisa ed univoca, il suo proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè quando gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione (Cass. sez. un. n. 9687/13).

Quanto all'appello incidentale tardivo, deve notarsi che esso può riguardare, per pacifica, ultradecennale, giurisprudenza, anche capi non oggetto di impugnazione da parte dell'appellante principale (ex multis, Cass. n. 12714/2010).

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2940, 2943, 2944, 1334, 1335 e 2727 c.c., oltre agli artt. 410 e 411 c.p.c. e ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

Lamenta che la sentenza impugnata, a differenza del Tribunale, ritenne l'illecito in questione di carattere istantaneo e non permanente, e che in ogni caso i termini prescrizionali erano stati interrotti con la richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione presentata il *jjjjj*

Lamenta che anche con l'originario ricorso del 10.10.97 il ricorrente aveva interrotto la prescrizione.

Che comunque la richiesta del tjjjo.c. era stata comunicata, da parte dell'ufficio del lavoro, alla jj. che era stata anche ritualmente convocata dinanzi a detto ufficio.

Che la prescrizione doveva comunque decorrere dal 7.1.94, allorquando la Cassa jjjj aveva rinnovato le prime selezioni poi annullate.

Che in ogni caso, avendo la Cjjj. pagato quanto stabilito nella sentenza di primo grado, aveva comunque pagato un debito prescritto, irripetibile ai sensi dell'art. 2940 c.c.

Il motivo è infondato.

Innanzitutto non può ritenersi che l'illecito in questione sia permanente, discutendosi qui del diritto del P. al risarcimento del danno (da perdita di chances) per il probabile superamento di prova selettiva, e dunque di un fatto istantaneo o puntuale, che la C. non espletò (dopo l'annullamento delle precedenti), e non già del protrarsi di un comportamento fonte di danno, ed In particolare del danno da perdita di chances in tesi patito, sempre basato sulla mancata partecipazione alla selezione in questione (cfr. Cass. n. 13201/13, secondo cui la mera protrazione degli effetti negativi derivanti da una condotta illecita integra un illecito istantaneo ad effetti permanenti e non già un illecito permanente, per il quale soltanto è configurabile un diritto al risarcimento che sorge in modo continuo e che in modo continuo si prescrive). Quanto alla richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione, deve evidenziarsi che secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte solo la comunicazione al debitore della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione (Cass. n. 19604/14, Cass. n. 12516/14), e non già la mera richiesta. Il ricorrente deduce che tale richiesta venne comunicata alla C. ma non produce i documenti su cui la tesi si fonderebbe, limitandosi ad esporre che ciò risultava dai "documenti in atti", senza chiarirne il contenuto e senza indicarne l'esatta ubicazione processuale.

Ed invero deve evidenziarsi che il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, indicandone inoltre (ai fini di cui all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) la sua esatta ubicazione all'interno dei fascicoli di causa (Cass. sez.un. 3 novembre 2011 n. 22726), al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto (Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915; Cass. ord. 16,3.12 n. 4220; Cass. 9.4.13 n. 8569).

Quanto alla valenza interruttiva del primo ricorso del 10.10.97, deve parimenti osservarsi che il ricorrente non produce il documento (in contrasto con l'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), mentre dalla sentenza n. 20513/04 di questa Corte risulta che, con tale ricorso, il P. convenne in giudizio la C. al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad essere inquadrato, in esito ad un (allora) regolare procedimento concorsuale, nella categoria dei quadri con decorrenza

dal *omissis* e con ogni conseguenza sul piano retributivo. Trattasi di richiesta ben diversa dall'attuale e quindi irrilevante (così come le sentenze pronunciate a seguito di tale domanda) ai fini della prescrizione del diritto oggi in esame, inerente il risarcimento del danno da perdita di chances.

Non può poi ritenersi che la prescrizione doveva comunque decorrere dal 7.1.94, allorquando la Cassa (Cjjjj.) aveva rinnovato le prime selezioni poi annullate, risultando all'opposto che tutte le selezioni vennero annullate dal T.A.R.

Non può infine ritenersi che, avendo la C. pagato quanto stabilito nella sentenza di primo grado, aveva comunque pagato un debito prescritto, irripetibile ai sensi dell'art. 2940 c.c., non avendo il *jjjjj* chiarito, in contrasto col principio di autosufficienza, perchè il pagamento avvenuto a seguito della sentenza, immediatamente esecutiva, di primo grado costituisse uno spontaneo pagamento, tanto più in presenza di rituale gravame proposto dalla Cassa avverso tale sentenza sullo specifico punto.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

pqm

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.